

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg (Germania) il 13 novembre 2017 — ReFood GmbH & Co. KG / Landwirtschaftskammer Niedersachsen

(Causa C-634/17)

(2018/C 052/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Oldenburg

Parti

Ricorrente: ReFood GmbH & Co. KG

Resistente: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Questioni pregiudiziali

Sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾ vengono proposte le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la disposizione debba essere interpretata quale esclusione dell'applicazione operante per tutte le spedizioni che ricadono nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 ⁽²⁾ a norma del suo articolo 2.

2. In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se la disposizione debba essere interpretata quale esclusione dell'applicazione operante per le spedizioni per le quali, a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009, anche in combinato disposto con il regolamento di applicazione (UE) n. 142/2011 ⁽³⁾, vigono disposizioni in materia di raccolta, trasporto, identificazione e tracciabilità.

3. In caso di risposta negativa alla seconda questione:

Se la disposizione debba essere interpretata quale esclusione dell'applicazione operante unicamente per le spedizioni soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

⁽¹⁾ GU L 190, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 15 novembre 2017 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / «Skonis ir kvapas» UAB

(Causa C-638/17)

(2018/C 052/22)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Appellante: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Altra parte nel ricevimento: «Skonis ir kvapas» UAB

Questione pregiudiziali

Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE⁽¹⁾ del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione) debba essere interpretato nel senso che il termine «sigari o sigaretti» comprende (o meno) i casi in cui parte della fascia di tabacco naturale o ricostituito è coperta da uno strato aggiuntivo esterno (di carta), come nel caso di specie. Se ai fini della risposta a detta questione sia rilevante che l'uso della carta come strato aggiuntivo nella fascia esterna del prodotto del tabacco (dove si trova il filtro) significhi che esso è visivamente simile a una sigaretta.

⁽¹⁾ GU 2011 L 176, pag. 24.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 15 novembre 2017 — SIA «KPMG Baltics», likvidējamās AS «Latvijas Krājbanka» amministratore

(Causa C-639/17)

(2018/C 052/23)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente in cassazione: SIA «KPMG Baltics», likvidējamās AS «Latvijas Krājbanka» amministratore

Resistente in cassazione: SIA «Ķipars AI»

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'espressione «ordine di trasferimento» includa, ai sensi della direttiva 98/26/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE⁽²⁾, un ordine di pagamento impartito dal depositante a un ente creditizio per il trasferimento di fondi ad un altro ente creditizio.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE, il quale stabilisce che «[g]li ordini di trasferimento e il netting sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi, anche in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante (al sistema interessato o a un sistema interoperabile) o nei confronti dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che non è un partecipante», debba essere interpretato nel senso che un ordine come quello del caso di specie poteva considerarsi «impresso nel sistema» e doveva essere eseguito.

⁽¹⁾ GU 1998, L 166, pag. 45.

⁽²⁾ GU 2009, L 146, pag. 37.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 17 novembre 2017 — GE Power Controls Portugal — Unipessoal Lda / Fazenda Pública

(Causa C-643/17)

(2018/C 052/24)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo